

Comune di Verrone (Biella)

Occupazione temporanea e imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nella Provincia di Biella in Comune di Verrone, necessari per la costruzione della Variante al metanodotto Cavaglià – Biella per inserimento PIL DN 250 (10”) DP 12 bar

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 07.06.2017
senza impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visto il D.Lgs n. 164/2000 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144”.

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”.

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l’altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista la richiesta presentata da SNAM Rete Gas S.p.A con sede legale in San Donato Milanese (MI), C.F. n. 10238291008, in qualità di promotore dell’asservimento, acquisita al prot. gen. n. 3761 del 13.09.2016 e successive integrazioni documentali, volta ad ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della *Variante al metanodotto Cavaglià – Biella per inserimento PIL DN 250 (10”) DP 12 bar in comune di Verrone in provincia di Biella* previa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i.

Dato atto dello svolgersi della Conferenza dei Servizi asincrona indetta con comunicazione Prot. N. 5338 del 30.11.2016;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1 in data 08.03.2017 con la quale il Comune di Verrone – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi nonché quanto di seguito sintetizzato:

- approvazione delle risultanze della conferenza dei servizi effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, alla quale sono state chiamate a partecipare le Amministrazioni/Enti/Gestori di beni o servizi pubblici in premessa indicati, ai sensi dell’art. 14, comma 2 e art. 14-bis della L. 241/1990, relativa all’opera “Variante Metanodotto Cavaglià-Biella per inserimento PIL DN 250 (10”), DP 12 bar” ricadente nel territorio di Verrone come da progetto presentato dalla ditta SNAM Rete Gas S.p.A in qualità di promotore dell’asservimento.
- approvazione del progetto definitivo dell’ opera presentato dalla ditta SNAM Rete Gas S.p.A in data 13.09.2016 prot. 3761;
- dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere ai sensi e per gli effetti

- delle vigenti normative;
- costituzione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dalla realizzazione dell'opera, come da elaborati tecnici depositati agli atti del Comune.
 - Dichiarazione di variante urbanistica.
 - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera in conformità al progetto approvato e alle vigenti normative e adempimenti previsti in materia di sicurezza e nel rispetto dei pareri espressi in conferenza dei servizi, fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata in data 07.04.2017 prot. 1585 al Comune di Verrone , da parte di Snam Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere l'emissione del provvedimento in via d'urgenza (ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) di occupazione temporanea per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto sugli immobili interessati dall'opera di cui all'oggetto (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il riassetto/adequamento della rete esistente realizzata nel 1952 nonché con l'adequamento tecnologico, una maggiore sicurezza nella gestione degli impianti;
tale criticità impone tempi rapidi per la costruzione e l'esercizio del gasdotto.

Visto il piano particellare con l'elenco dei proprietari dei terreni da asservire /occupare temporaneamente, trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso barrato e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, senza particolari indagini e formalità, come previsto dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Dato atto che ai proprietari è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù ai sensi degli artt. 11, 16 e 52 quater del DPR 327/2001, mediante comunicazione personale datata 01.12.2016 ai sensi degli artt. 11, 16 e 52 quater del DPR 327/2001,

Dato atto che ai proprietari è stata data comunicazione in data 16.03.2017 in merito alla avvenuta approvazione del progetto definitivo

Preso atto che, a seguito delle predette comunicazioni, nessuna delle Ditte proprietarie dei terreni interessati ha presentato osservazioni in merito nei termini previsti;

Considerato che in materia di usi civici la Regione Piemonte con nota del 20.10.2014 ha confermato che i terreni in Comune di Verrone gravati da uso civico e assegnati a categoria dal decreto commissariale del 31.12.2014 sono stati alienati previa autorizzazione e non appartengono più al demanio civico.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Visti i verbali di deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 03.06.2015 e n. 90 del 07.10.2015 rispettivamente di istituzione delle posizioni organizzative e dei criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi per le citate posizioni e di assegnazione dei budget ai Responsabili dei Servizi, nonché il Decreto Sindacale n. 1 del 03 Giugno 2015 con il quale si nominavano i citati Responsabili dei Servizi alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli art. 107,109, 50, 54, 48, 42 del D.lgs. 18.08.2000, n.267

Tutto quanto sopra premesso,

D E T E R M I N A

ART. 1

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI), C.F. n. 10238291008 è disposto l'asservimento degli immobili, siti nel Comune di Verrone (BI), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "*Variante al metanodotto Cavaglià – Biella per inserimento PIL DN 250 (10") DP 12 bar*", meglio individuati con il colore rosso barrato nell' allegato Piano Particellare ed elenco dei proprietari dei terreni da asservire /occupare temporaneamente che forma parte integrante del presente provvedimento.

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento venga, a cura di Snam Rete Gas S.p.A.:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di Immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 2

L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

- Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
- L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 6,00 per lato dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;
- la costruzione di un manufatto accessorio sul mappale 325 del Fg. 5 avente superficie di circa m. 3 x 4 , con il relativo accesso carraio di collegamento alla limitrofa strada comunale Vergnasco – Verrone occupante una superficie di circa m. 30 x 4 da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.
- Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
- Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

- Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
- I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
- Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI), C.F. n. 10238291008 è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel Comune di Verrone (BI), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "*Variante al metanodotto Cavaglià – Biella per inserimento PIL DN 250 (10") DP 12 bar.*", meglio identificati con il colore verde nell'allegato Piano Particellare ed elenco dei proprietari dei terreni da asservire /occupare temporaneamente che forma parte integrante del presente provvedimento.

E' concessa facoltà a Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alle operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati – che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui ai precedenti artt. 1 e 3, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di occupazione ed asservimento – sarà notificato, a cura di Snam Rete Gas S.p.A., ai proprietari dei fondi ed altri aventi diritto almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 8.

ART. 5

Le indennità dovute a titolo provvisorio per l'occupazione temporanea delle aree, come meglio quantificate nell'allegato piano di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, sono state determinate ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.

ART. 6

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori sono stabilite nell'allegato piano di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001, ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. n. 327/2001 e tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano o di crescita in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 7

Ogni proprietario di immobile interessato dai lavori, è invitato a comunicare per iscritto al Comune di Verrone, Via Castello n.6 – 13871 VERRONE (BI), e per conoscenza a Snam Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Ogni proprietario deve dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e deve comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento delle indennità accettate da effettuarsi a cura di Snam Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento e/o di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di Biella.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia (ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), indicandone (in modo leggibile) le complete generalità.

E' posta a carico di Snam Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 8

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della Snam Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili (anche unitamente all'avviso contenente le indicazioni di cui all'art. 4 del presente provvedimento), in ogni caso almeno sette giorni prima della data prevista per la sua esecuzione.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente tali adempimenti il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 9

Il presente provvedimento sarà pubblicato, a cura dell'Amministrazione Comunale, all'Albo Pretorio sul sito informatico del Comune di Verrone e per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ART. 10

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D.Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte di Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D.Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. DEUSEBIO Gian Carlo

ALLEGATO:

Piano Particellare ed elenco dei proprietari dei terreni da asservire /occupare temporaneamente